

ATTO DI CONCESSIONE

Premesso che:

- con informativa della Giunta Comunale sono state definite le direttive per avviare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto cui concedere aree pubbliche per l'installazione di cassonetti per la raccolta differenziata di abbigliamento (CER 20 01 10) e prodotti tessili (CER 20 01 11);
- con determinazione registro generale n.... del...sono stati approvati tutti gli atti relativi alla procedura per l'individuazione del soggetto cui concedere aree pubbliche per l'installazione di cassonetti per la raccolta differenziata di abbigliamento (CER 20 01 10) e prodotti tessili (CER 20 01 11);
- è stato pubblicato un avviso di selezione per l'individuazione di un soggetto cui concedere le aree pubbliche per l'installazione di cassonetti, nel rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità;
- entro il termine previsto sono pervenute n.....istanze che sono state valutate secondo i criteri previsti nell'avviso ed al termine della valutazione l'operatore.....è risultato assegnatario, come risulta dall'atto n.....del..... e, per l'effetto, il medesimo operatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Comune di Vimodrone C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone via Cesare Battisti 56, rappresentato, ai fini del presente atto dalla Dott.ssa ANTONIA VIVIANA LAMONACA – C.F. LMNNNV76S46F704T per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore 3 – Settore Affari Generali ed Istituzionali e Programmazione Economica con Decreto Sindacale n. 2 del 31/01/2025, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune"

CONCEDE A

.....

..... che nel proseguo dell'Atto verrà chiamato per brevità "Operatore" che accetta la concessione in uso di aree pubbliche per l'installazione di cassonetti per la raccolta differenziata di abbigliamento (CER 20 01 10) e prodotti tessili (CER 20 01 11) nelle aree di proprietà del Comune di Vimodrone, secondo le condizioni e modalità esposte qui di seguito che regolamentano i rapporti accessivi alla concessione medesima.

- a) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono il fondamento della determinazione della volontà delle parti a sottoscrivere la presente convenzione accessiva alla concessione;

- b) Le aree vengono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza obbligo da parte del Comune di eseguire ulteriori opere di ultimazione e migliorie e senza ulteriori adempimenti a suo carico. L'operatore dichiara di avere attentamente visitato le aree oggetto della concessione, dichiara di avere perfetta conoscenza del loro stato materiale e giuridico accettando di riceverlo in uso e gestione nello stato di fatto e di diritto in cui le stesse si trovano, divenendo custode delle stesse ai sensi dell'articolo 2051 c.c.;
- c) La concessione ha la durata di 16 mesi a decorrere dalla stipula, con eventualità di proroga fino ad un massimo di 48 mesi, e al termine cesserà senza alcun bisogno di nessun atto. Alla scadenza della concessione e in ogni caso alla cessazione della medesima per qualsiasi causa, l'operatore dovrà lasciare libero le aree da beni e cose, in condizioni di buona manutenzione e pulito. In mancanza il Comune provvederà direttamente all'addebitamento all'operatore delle relative spese e oneri;
- d) L'operatore dichiara di eleggere domicilio in Presso tale domicilio il Comune potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente atto;
- e) L'operatore garantisce di mettere al servizio del Comune di Vimodrone n. 13 contenitori per la raccolta differenziata di abbigliamento (CER 20 01 10) e prodotti tessili (CER 20 01 11) nelle posizioni indicate nell'allegata planimetria;
- f) Lo spazio occupato dall'Operatore sul suolo pubblico non è soggetto a pagamento;
- g) Sarà possibile cambiare il posizionamento dei contenitori su richiesta di una delle due parti e se entrambe concordi;
- h) Tutte le operazioni riguardanti la raccolta differenziata di abbigliamento e prodotti tessili sono completamente gratuite per il Comune di Vimodrone e per gli utenti;
- i) Qualora sorgano necessità di modificare o implementare il servizio svolto dall'Operatore (ad esempio: aumento dei bisogni della popolazione, ecc.), il Comune di Vimodrone fornirà segnalazione all'Operatore, al fine di consentire di farvi fronte;
- j) L'operatore s'incarica delle seguenti prestazioni con le modalità operative meglio riportate nell'allegato 1 bis presentato in sede di gara, che si allega al presente atto:
 - 1. svuotamento periodico dei contenitori;
 - 2. mantenimento della pulizia dell'area circostante ai contenitori e del buon aspetto degli stessi;
 - 3. effettuazione di eventuali cambiamenti di ubicazione dei cassonetti, su accordo dei entrambe le parti, con l'obiettivo di migliorare il rendimento dei contenitori e del servizio;
 - 4. interventi d'urgenza, entro 24 ore dalla chiamata;
 - 5. invio di comunicazioni scritte al Comune di Vimodrone sul risultato trimestrale espresso in chilogrammi, della raccolta di abbigliamento e prodotti tessili effettuato nell'area del Comune di Vimodrone stesso;
 - 6. informare gli abitanti sui progetti e sulle azioni realizzate grazie alle donazioni degli indumenti, eventualmente in collaborazione con l'amministra comunale.
- k) Nel caso vengano trovati materiali diversi da quelli della raccolta differenziata di abbigliamento (CER 20 01 10) e prodotti tessili (CER 20 01 11), all'interno dei cassonetti posti sul territorio del Comune di Vimodrone, o attorno ad essi, onde assicurare l'igiene ed il decoro del territorio comunale nonché la tutela ambientale, l'operatore potrà conferire tale materiale negli appositi cassonetti o nel

Centro Raccolta del Comune di Vimodrone medesimo, senza costi per l'operatore e senza ulteriori oneri o adempimenti amministrativi trattandosi di attività del tutto occasionale;

- l) Per qualunque contestazione possa sorgere nelle esecuzioni del presente atto, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Monza, anche in deroga alle regole sulla competenza per territorio, di cui al codice di procedura civile, che le parti riconoscono come unico competente;
- m) Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'operatore senza diritto di rivalsa. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dichiara che il suddetto atto disciplina la concessione di aree pubbliche per l'installazione di cassonetti per la raccolta differenziata di abbigliamento (CER 20 01 10) e prodotti tessili (CER 20 01 11), per cui si richiede la registrazione solo in caso d'uso, restando inteso che qualsiasi eventuale diversa valutazione dell'Ufficio del Registro sarà a carico dell'operatore;
- n) Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della medesima.
- o) Ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- p) Il Comune esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione in ottemperanza agli obblighi di legge.
- q) I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. L'operatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'adempimento degli obblighi ricompresi nella concessione oggetto del presente atto. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione degli obblighi ricompresi nella concessione in parola. Il suddetto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'operatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti sono tenute all'osservanza di leggi, norme e regolamenti in vigore.